

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 151/CGF– RIUNIONE DEL 3 GENNAIO 2014**

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/PESCARA DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Virtus Lanciano/Pescara, disputato in data 15 dicembre 2013 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. la sanzione dell'ammenda di € 7.500,00 per "*responsabilità diretta in funzione dell'atteggiamento assunto dal proprio Presidente*", Sig. Francesco Maio, il quale, al termine della gara, negli spogliatoi, aveva rivolto agli Ufficiali di gara numerosi epiteti insultanti, spingendo un Assistente sulla spalla ed assumendo un grave atteggiamento minaccioso.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., la quale sostiene che la società stessa non avrebbe potuto essere chiamata a rispondere del comportamento del Sig. Maio, in quanto quest'ultimo, ricoprendo esclusivamente una carica onorifica, priva di alcun potere, non sarebbe in possesso della legale rappresentanza del club stesso, condizione questa necessaria per la configurazione della fattispecie di responsabilità diretta di cui all'art. 4 C.G.S..

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 3 gennaio 2014, per la società, è presente l'Avv. Cozzone, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, l'irrelevanza dell'eccezione, formulata dalla società, concernente l'impossibilità di configurare, a carico di quest'ultima, la responsabilità diretta per la condotta di un soggetto che non abbia la legale rappresentanza del club. Infatti, l'art. 4, secondo comma, C.G.S. stabilisce che le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei propri dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5, C.G.S., ovvero "*dei soci e non soci a cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale*". Ne consegue che, essendo il Sig. Maio, oltre che Presidente onorario della società, anche appartenente, secondo quanto risulta dal censimento 2013/2014 della S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. stessa, all'elenco degli amministratori e collaboratori autorizzati dal Consiglio di Amministrazione ad assumere obbligazioni in nome e per conto della società medesima ed a rappresentare quest'ultima secondo quanto previsto dall'art. 3, punto 3 dello Statuto – Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie B, il Giudice Sportivo ha legittimamente sanzionato la S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento del predetto soggetto.

Ciò detto, però, atteso che, dagli atti in possesso della Corte, non risulta che il Sig. Maio abbia spinto l'assistente di gara, ma si evince che lo stesso si è limitato a rivolgere al predetto ufficiale di gara epiteti insultanti, la fattispecie in questione risulta essere meno grave rispetto a quella sanzionata dal Giudice Sportivo. Alla luce, pertanto, di detti accadimenti realmente accreditati, la Corte ritiene più congruo ridurre ad €6.000,00 l'ammenda inflitta alla società.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano di Lanciano (Chieti), riduce la sanzione dell'ammenda a €6.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 17.2.2014 INFLITTA AL SIG. MAIO FRANCESCO, PRESIDENTE ONORARIO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/PESCARA DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Virtus Lanciano/Pescara, disputato in data 15 dicembre 2013 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al Sig. Francesco Maio, Presidente onorario della S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 17 febbraio 2014, *"per aver, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara numerosi epiteti insultanti, spingendo un Assistente sulla spalla ed assumendo un grave atteggiamento minaccioso"*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., la quale sostiene che il Giudice Sportivo avrebbe erroneamente attribuito al Sig. Maio una condotta, consistente nell'aver spinto un assistente di gara e nell'aver assunto, nei confronti di quest'ultimo, un grave atteggiamento minaccioso, posta in essere da un altro soggetto. Ed, infatti, secondo quanto risulterebbe dal referto dell'assistente di gara, Sig. Giorgio Peretti e dalla relazione del rappresentante della Procura Federale, sarebbe stato il Sig. Guglielmo Maio, Vice Presidente della società e figlio del Sig. Francesco Maio, a porre in essere il comportamento sanzionato oggetto di ricorso. La società lamenta, altresì, l'eccessiva onerosità della sanzione comminata, assumendo che il comportamento del Sig. Maio, pur essendo censurabile dal punto di vista giuridico-sportivo, meriterebbe una valutazione, in termini punitivi, decisamente più mite, avendo il predetto soggetto rivolto agli Ufficiali di gara espressioni puramente irriguardose e non minacciose.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 3 gennaio 2014, per la società, è presente l'Avv. Cozzone, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come non risulti essere stata commessa dal Sig. Maio la condotta consistente nell'aver spinto un assistente di gara e nell'aver assunto, nei confronti di quest'ultimo, un grave atteggiamento minaccioso. Dall'analisi dei fatti accaduti effettivamente accertati, infatti, emerge che il Sig. Maio ha esclusivamente rivolto agli Ufficiali di gara numerosi epiteti insultanti, con la conseguenza che la fattispecie in questione risulta essere meno grave rispetto a quella sanzionata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano di Lanciano (Chieti), riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Maio Francesco fino a tutto il 31 gennaio 2014.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

3. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 17.1.2014 INFLITTA AL SIG. MAIO GUGLIELMO SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/PESCARA DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013, ha inflitto la sanzione della inibizione fino al 17.1.2014 al signor Maio Guglielmo.

Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell'incontro Virtus Lanciano/Pescara disputato il 15.12.2013, il Maio, negli spogliatoi, rivolgeva agli Ufficiali di gara numerosi epiteti insultanti; infrazione rilevata anche da un collaboratore della Procura Federale.

Avverso tale provvedimento la società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 18.12.2013 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 27.12.2013, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano di Lanciano (Chieti), dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma l'11 febbraio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete